



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 1823 DEL 15 luglio 2026

RIPARTIZIONE “SERVIZI GENERALI E DI STAFF”

UFFICIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

OGGETTO: Art.35 CCNL 2026 - Art.32 D.Lgs. 151/2001 e s.m.i: concessione n.2 giorni congedo parentale a dipendente comunale di ruolo – periodo agosto 2026.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con lettera del ...omissis... la ...omissis..., dipendente comunale di ruolo ...omissis..., ha chiesto di poter usufruire di n.2 giorni di congedo parentale, spettante per ...omissis... e precisamente:
 - mese di agosto 2026: ...omissis...;
- con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.105/2022 (decorrenza 13/08/2022) il T.U. sulla maternità e paternità, stabilisce, per il genitore con l'affidamento esclusivo del figlio, quanto sotto specificato:
 - art.32, comma 1, “congedo parentale”: per ogni bambino, nei suoi quattordici anni di vita, così come modificato dalla Legge 30/12/2025 n.199, spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio; in quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato;
 - art.34, comma 1, “trattamento economico e normativo”: per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio (come modificato dalla Legge 30/12/2025 n.199), nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi; qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice Civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale, precisando che l'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'art.23 del predetto T.U.;

- art.34, comma 3: per i periodi di congedo parentale di cui all'art.32, ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, è dovuta, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino (come modificato dalla Legge 199/2025). un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
- art.34, comma 5: i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Si ritiene pertanto necessario considerare quanto stabilito dalla normativa attualmente in vigore.

Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, si prende atto che alla predetta dipendente non verranno retribuiti n.2 giorni e precisamente:

...omissis...

in quanto, sulla base dei conteggi effettuati, viene superata la soglia di reddito prevista dalla normativa in vigore.

Dato atto che la presente determinazione non comporta alcun aumento di spesa.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 71 dello Statuto Comunale.

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al sottoscritto Dirigente come individuato dal provvedimento del Sindaco n.31 del 01/07/2025.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 24/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 26/03/2026, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

D E T E R M I N A

- come meglio specificato in premessa, di concedere alla dipendente comunale sig.ra ...omissis..., per ...omissis..., n.2 giorni di congedo parentale frazionato, come richiesto dalla predetta, e precisamente ...omissis...;

- di dare atto che i predetti giorni non vengono retribuiti, in quanto sulla base dei conteggi effettuati, viene superata la soglia di reddito prevista dalla normativa in vigore;
- nel caso di utilizzo frazionato di congedo parentale, la normativa prevede che nel conteggio dei giorni di congedo vanno inclusi anche gli eventuali giorni festivi ricadenti all'interno del periodo stesso fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa;
- che, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i., i giorni di congedo parentale richiesti sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Stipendi della Ripartizione "Ragioneria, Finanze e Programmazione" per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE
Dott. Massimo NARDI